

STATUTO

Fondazione



ART. 1

DENOMINAZIONE

1. La *Fondazione* di partecipazione denominata "PIO ISTITUTO DEI SORDI" - ENTE FILANTROPICO, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), ha sede legale a Milano.
2. La Fondazione è un Ente apartitico e apolitico di ispirazione cattolica e non persegue finalità di lucro.
3. L'Ente persegue le proprie finalità statutarie su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITA'

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale, anche culturale, sportivo e riabilitativo.

In particolare, l'Ente persegue finalità di solidarietà sociale e di promozione, sostegno e realizzazione di servizi e interventi a favore di persone con disabilità uditiva e/o ipoacusia, favorendo percorsi di inclusione sociale attraverso forme globali di sostegno alla persona.

2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività a favore di persone con disabilità uditiva o di persone svantaggiate, nel rispetto dei criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente opera prioritariamente nel campo della beneficenza, in conformità a quanto indicato all'articolo 5, comma 1, lettera u), CTS, con attenzione particolare agli ambiti dei servizi alla persona, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'arte e della cultura, delle attività sportive e del tempo libero, dell'educazione anche religiosa, della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, della accessibilità e dell'inclusione, esercitando ogni

qualsivoglia attività, direttamente e/o indirettamente rivolta a persone con disabilità uditiva. Alcune di queste, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono:

- a) la realizzazione di interventi di formazione, istruzione, assistenza ed educazione morale e religiosa in favore di persone con disabilità uditiva, in accordo con i valori cattolici che ispirarono i fondatori dell'Ente;
- b) il sostegno, la promozione e la realizzazione di interventi assistenziali in favore di persone con disabilità uditiva;
- c) l'erogazione di provvidenze economiche, finalizzate alla realizzazione di progetti aventi come obiettivo il superamento delle barriere di comunicazione e delle difficoltà di interazione connesse e/o derivanti dai problemi causati dalla sordità;
- d) la realizzazione di attività a carattere informativo e divulgativo per la diffusione della conoscenza dei problemi inerenti alla sordità;
- e) il sostegno per la realizzazione e la gestione di strutture assistenziali, aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita di persone con disabilità uditiva;
- f) promozione e realizzazione di iniziative volte all'inserimento lavorativo, welfare aziendale e di inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva e del proprio benessere.

Potrà altresì sostenere:

- g) la promozione e la realizzazione di attività di ricerca, finalizzate allo studio della sordità in tutti i suoi aspetti ed al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità uditiva;
 - h) la promozione e la realizzazione di convegni e di seminari di studio inerenti la sordità;
 - i) l'erogazione di provvidenze economiche ad Enti e ad Istituti di Ricerca, che promuovono lo studio della sordità e la ricerca delle soluzioni tecnologiche, finalizzate a ridurre le barriere comunicative pregiudizievoli per la sordità.
4. L'Ente ha facoltà di instaurare rapporti e collaborazioni con Istituzioni pubbliche, Soggetti privati ed Enti esteri, in particolare con le Organizzazioni Non Governative.
 5. La Fondazione promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare al perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini.

7. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Ente potrà compiere ogni genere di negozio giuridico, anche a contenuto patrimoniale, per incrementare le capacità economiche e patrimoniali. La Fondazione potrà inoltre istituire e partecipare a società di capitali, società cooperative, reti di impresa, incubatori di imprese, start up anche a vocazione sociale, con lo scopo di incrementare le risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di solidarietà sociale.
8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, le procedure per individuare i progetti/attività/enti da finanziare saranno disciplinati da un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il funzionamento dell'Ente è disciplinato dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle norme specifiche vigenti, dal presente statuto e dal regolamento di cui al precedente numero 8.
10. La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

ART. 3

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili, pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - c) acquisti di beni mobili ed immobili;
 - d) sopravvenienze attive, non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. L'Ente persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

f) proventi derivanti da raccolta fondi.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a:

- preservarne il valore,
- ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali,
- garantirne la continuità nel tempo,

anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, collaboratori, amministratori e altri membri di organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e altri soggetti.

ART. 4

BILANCIO

L'esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo.

La Fondazione approva ogni anno, entro una data utile per il deposito al competente ufficio del RUNTS nei termini di legge, e successivamente deposita presso il medesimo ufficio, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente. Il bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e/o relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

La Fondazione redige il bilancio d'esercizio secondo le linee guida contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 13 del CTS.

La Fondazione redige il Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART. 5

ORGANI

Sono organi dell'Istituzione:

- a. Il Presidente e il Vice Presidente.
- b. Il Consiglio di Amministrazione.

- c. L'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti.
- d. L'Organo di Controllo.
- e. Il Revisore Legale dei Conti (salvo quanto previsto al successivo art. 18).

ART. 6

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i propri membri con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza di voti dei partecipanti alla seduta.
2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene successivamente eletto il Vice Presidente dell'Ente.
3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano in carica e, a parità di età, dal più anziano di età.
4. Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, se non per comportamenti contrari alla legge o allo statuto.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c. convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;
 - d. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;
 - e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - f. sottoscrivere i contratti aventi per oggetto i beni immobili ed i beni mobili registrati;
 - g. esercitare la sorveglianza sull'andamento gestionale ed economico della Fondazione.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o il Consigliere i cui requisiti sono previsti all'art. 6, comma 3.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che sono così nominati:
 - a. 2 dall'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;
 - b. 1 dall'Arcivescovo pro-tempore di Milano;
 - c. 1 dalla Federazione Regionale di UNEBA Lombardia;
 - d. 1 dalla Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Ente Filantropico.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati nell'incarico senza obbligo di interruzione tra un mandato ed il successivo.
5. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza, in ragione della loro partecipazione alle adunanze dell'organo collegiale e dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti. Il compenso è previsto nella misura massima del quadruplo di quanto corrisposto ai Consiglieri del Comune di Milano per la presenza alle sedute consiliari, ed è determinato annualmente con delibera del Consiglio.
6. È fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.
7. La funzione di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi attività o incarico retribuito, anche indirettamente, dalla Fondazione, salvo quanto previsto ai precedenti punti 5 e 6.
8. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:
 - a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
 - c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni con più di quindicimila abitanti facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
 - d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

La Fondazione verifica per i componenti nominati la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

ART. 9

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce i modi ed i tempi per l'attuazione degli adempimenti amministrativi finalizzati alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico per altre cause di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla sostituzione.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.
4. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo) nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata da parte di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio personale e/o informatico degli interessati almeno 7 (sette) giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima delle sedute urgenti. La comunicazione può essere inoltrata anche con strumenti informatici.

3. Con la presenza di tutti i suoi componenti e dell'Organo di Controllo, per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni (da garantire anche in caso di voto segreto) di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che al Presidente della riunione sia consentito di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto, se non effettuate per acclamazione.
2. In caso di votazione che consegua parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.
3. Il Segretario, ruolo ricoperto di norma dal Direttore Generale, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
4. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a. stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
 - b. nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente;
 - c. amministrare il patrimonio dell'Ente, in armonia con le specifiche finalità istituzionali;
 - d. approvare il Bilancio preventivo, il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Sociale dell'Ente;

- e. deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
 - f. comunicare all'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti l'avvenuta approvazione del Bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti, dell'Organo di Controllo, e del Bilancio Sociale;
 - g. accettare lasciti, eredità e donazioni;
 - h. deliberare la costituzione e/o la partecipazione a enti e società;
 - i. deliberare in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
 - j. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, le modifiche dello statuto dell'Ente, previo parere consultivo dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;
 - k. deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - l. deliberare, previo parere consultivo dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, l'estinzione dell'Ente, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 19;
 - m. promuovere le attività finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - n. provvedere alla tenuta dei rapporti istituzionali con le organizzazioni delle persone sorde;
 - o. approvare i regolamenti e le loro modifiche;
 - p. nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone la retribuzione ed i compensi;
 - q. nominare i Benemeriti;
 - r. nominare i Benefattori, previa verifica dei requisiti indicati nel regolamento di amministrazione o negli atti deliberativi precedenti;
 - s. deliberare l'organigramma della Fondazione;
 - t. nominare i consulenti ed i professionisti per le necessità della Fondazione;
 - u. sottoporre all'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti le scelte di programmazione.
2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ovvero ad uno dei suoi componenti; la delega potrà essere conferita esclusivamente per specifici poteri e nei limiti indicati nella delibera di delega.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

1. L'Assemblea è composta dai Benefattori e dai Benemeriti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo le modalità specificamente indicate nel Regolamento di Amministrazione.
2. I Benemeriti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che, con la propria attività, abbiano favorito il perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero l'attività amministrativa della Fondazione.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione dichiarare decaduti i Benefattori ed i Benemeriti che abbiano commesso atti in violazione della legge o dello statuto, ovvero abbiano compiuto atti in grado di nuocere all'immagine ed alla dignità dell'Ente, ovvero non abbiano partecipato a cinque riunioni senza giustificato motivo. Il regolamento disciplina le modalità di esclusione.
4. Benefattori e Benemeriti hanno pari diritti.
5. L'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti è convocata almeno una volta all'anno, ed ogniqualvolta sia richiesto al Presidente dell'Ente da almeno un decimo dei suoi componenti.
6. I Consiglieri di Amministrazione, che hanno cessato il proprio incarico, sono inseriti automaticamente tra i Benemeriti. Anche i Direttori Generali sono inseriti automaticamente tra i Benemeriti al termine del loro rapporto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso entro due mesi dalla cessazione del rapporto.

ART. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

1. L'Assemblea è convocata con invito scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, indirizzato al domicilio, anche informatico, indicato dai singoli componenti dell'Assemblea e risultante dal registro dei Benefattori e dei Benemeriti.
2. L'invito deve essere inoltrato almeno dieci giorni prima della data nella quale è previsto lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'invito deve contenere:
 - a) la data della prima e della seconda convocazione,
 - b) il luogo nel quale si tiene l'adunanza,
 - c) l'ordine del giorno della seduta.
4. La comunicazione può essere inoltrata a mezzo posta elettronica o con altro strumento.
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, garantite anche in caso di voto segreto, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che al Presidente della riunione sia consentito di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (in proprio o per delega), di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti all'adunanza.
2. Le deleghe possono essere conferite esclusivamente a componenti dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, presenti nel luogo dell'adunanza, purché non siano membri del Consiglio di Amministrazione. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.
3. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti delibera su ogni argomento all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
4. L'Assemblea delibera a voto palese, salvo il caso in cui la votazione abbia per oggetto persone fisiche; in tal caso la votazione si svolge a voto segreto, se non effettuate per acclamazione.
5. Il Segretario dell'Assemblea, ruolo ricoperto di norma dal Direttore Generale, provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

All'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) provvedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- c) formulare pareri consultivi sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sottopone alla sua attenzione;
- d) esprimere parere consultivo sulle scelte programmatiche del Consiglio di Amministrazione;

- e) esprimere parere consultivo sulle modifiche da apportare allo statuto;
- f) formulare proposte e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale della Fondazione;
- g) istituire commissioni e gruppi di lavoro, finalizzati a proporre specifiche iniziative;
- h) ricevere annualmente la comunicazione da parte della Fondazione sugli esiti della gestione;
- i) esprimere parere consultivo sull'eventuale estinzione della Fondazione.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dalla Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, su candidature eventualmente proposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

ART. 19

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti, qualora non attribuisca la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo di cui all'articolo precedente, nomina il Revisore tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legale dei Conti.
2. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi a decorrere dalla data della sua nomina.
3. Il Revisore Legale dei Conti ha libero accesso alla documentazione di amministrazione dell'Ente per l'espletamento del proprio mandato.
4. Il Revisore Legale dei Conti relaziona annualmente, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, in ordine alla gestione economica ed amministrativa della Fondazione.
5. Il Revisore Legale dei Conti non può essere revocato fino al termine del mandato, se non per suo grave impedimento, comunicato dallo stesso Revisore o dai suoi aventi causa.
6. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, il Revisore Legale dei Conti cessa dall'incarico esclusivamente per cause naturali o per dimissioni.
7. Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge.

ART. 20

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina i contenuti del contratto di collaborazione, le competenze e le attribuzioni.
2. Il Direttore Generale, in conformità alle linee tracciate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, opera per ottimizzare l'amministrazione della Fondazione.
3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento funzionale con e tra tutti gli organi della Fondazione, finalizzando il suo comportamento all'ottimale gestione delle risorse umane e materiali dell'Ente.

ART. 21

LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CTS, adotta i libri e le scritture contabili di cui all'art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti;

- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, ove presenti.

ART. 22

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Ente si estingue quando abbia raggiunto il proprio scopo o quando tale raggiungimento sia divenuto impossibile. In caso di estinzione dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore ed il patrimonio dell'Ente verrà devoluto previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

ART. 23

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.